FATTO E DIRITTO

La Corte d'appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di opposizione, confermava il provvedimento di confisca emesso nel giudizio di merito ai sensi del 7° comma dell'art. 416 bis c.p. dei beni e dei valori appartenenti a Umina Salvatore che, dopo essere stato condannato in primo e secondo grado per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. nonchè per vari delitti di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, era deceduto e nei suoi confronti era stata emessa dalla Corte di Cassazione sentenza di annullamento senza rinvio per morte dell'imputato.

Osservava la corte territoriale che le istanti erano le figlie di Umina, eredi legittime e mogli di due coimputati nel medesimo procedimento, le quali contestavano la legittimità della conferma della confisca disposta nonostante che la sentenza di condanna del proprio genitore non fosse divenuta definitiva, essendo egli morto nelle more della celebrazione del giudizio di legittimità.

La Corte rilevava ancora che dalle sentenze di primo e di secondo grado era emerso in modo conclamato come il denaro e i titoli confiscati fossero il provento della reiterata attività illecita che Umina, capomafia nel territorio di Vicari, aveva posto in essere da molti anni. La confisca quindi era obbligatoria ai sensi dell'art. 416 bis, comma 7, c.p. e riguardava un reato dalla intrinseca natura plurisoggettiva che richiedeva per la sua consumazione la cooperazione di più persone. Ne conseguiva che restituire il provento delle attività mafiose alle eredi di Umina significava rimettere in circolazione quei beni anche a favore di altri soggetti come i coniugi delle due figlie, anch'essi condannati per il medesimo reato ascritto al suocero. Osservava poi che la decisione delle S.U del 2008 n. 2453, secondo la quale ogni causa di estinzione del reato travolgeva la confisca obbligatoria, aveva avuto degli aggiustamenti successivi ad opera di altre decisioni delle sezioni semplici secondo le quali, se vi era stato comunque l'accertamento del reato, la confisca obbligatoria continuava a produrre i suoi effetti anche in presenza di una causa di estinzione.

Avverso la decisione presentavano ricorso le eredi deducendo

- violazione ed erronea applicazione dell'art. 240 e 416, comma 7, c.p., e illogicità della motivazione; i beni confiscati potevano essere considerati solo come profitto del reato commesso e pertanto la fattispecie rientrava in quella contemplata dall'art. 240, comma 1, c.p. e cioè tra i casi di confisca facoltativa, che diveniva obbligatoria solo grazie alla norma speciale di cui all'art. 416, comma 7, c.p. che imponeva l'ablazione delle cose servite per commettere quel reato ovvero che ne costituivano il prodotto o il profitto; tale obbligatorietà

però scattava solo in caso di condanna, per cui non essendo nel caso di specie divenuta quella condanna definitiva, riviveva l'art. 240 c.p. che al primo comma rendeva la confisca facoltativa; la decisione delle S.U. 38834/2008 aveva confermato questa impostazione mentre la corte territoriale aveva operato una forzatura motivazionale, affermando che quei beni erano il provento dell'attività illecita di Umina, mentre la sentenza nulla diceva in proposito, affermando che i generi del defunto avrebbero beneficiato di quei beni, pur essendo stati condannati in via definitiva per lo stesso reato, mentre le uniche eredi erano le due figlie, del tutto estranee al delitto; inoltre l'unico ambito di indagine consentito al giudice in questo caso era quello inerente alle modifiche legislative e non alle tipologie di reato, nè era consentita una estensione al giudizio di merito dei principi affermati in materia di procedimento di prevenzione, visto che lo scopo della confisca era quella di sottrarre all'autore di un reato la cosa che, lasciata nella sua disponibilità, lo incentivasse a commettere ulteriori reati; la corte territoriale aveva affermato che tali principi potevano subire eccezioni in presenza di casi particolari come quello in esame, motivazione che poteva consentire di azionare una misura di prevenzione patrimoniale ma non la confisca.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato.

Le Sezioni Unite della Corte con la decisione 10 luglio 2008 n. 38834, rv 240565, hanno riesaminato l'intera materia della confisca come disciplinata dall'art. 240 c.p. partendo dalla precedente decisione, sempre delle Sezioni Unite, 25 marzo 1993 n. 5, rv. 193120, che aveva elaborato il rapporto esistente tra vari norme quali l'art. 240 c.p., l'art. 236 c.p. e l'art. 210 c.p. giungendo a ritenere che, nei casi nei quali le norme richiedono la condanna, la confisca non può essere disposta se il reato è estinto per una qualunque causa, mentre ad una diversa conclusione dovrebbe pervenirsi nel caso di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p. che impone la confisca anche in caso di proscioglimento.

Secondo la pronuncia del 1993 l'avverbio " sempre" utilizzato dall'art. 240, comma 2, c.p. distingueva il primo dal secondo comma per cui al primo comma si trattava di confisca facoltativa, mentre al secondo di confisca obbligatoria e solo nel secondo caso era possibile la confisca anche senza condanna; l'art. 236 c.p. aveva come scopo quello di stabilire quali norme delle misure di sicurezza personali si applicassero anche alla confisca; per disporre la confisca in caso di estinzione del reato il giudice avrebbe dovuto compiere degli accertamenti che lo avrebbero portato a superare i limiti della cognizione tipica di quella particolare situazione processuale.

Le Sezioni Unite del 2008 osservano che l'interpretazione offerta dalla precedente decisione dell'avverbio " sempre" non era condivisibile in quanto la normale tecnica legislativa induceva

a ritenere che esso si limitava a indicare una preclusione alla valutazione discrezionale del giudice e quindi non aveva lo scopo di consentire la confisca anche senza sentenza di condanna. L'unico caso in cui il legislatore aveva voluto disancorare la confisca dalla condanna era quello di cui al comma 2, n 2, dell'art. 240 c.p. e infatti lo aveva previsto esplicitamente. L'art. 236, comma 2, c.p., quando affermava che alla confisca non si applica l'art. 210 c.p., che appunto stabilisce che l'estinzione del reato impedisce l'applicazione di misure di sicurezza personali, formulava solo un principio generale che lasciava libero il legislatore di individuare i casi in cui far operare o meno tale principio.

Tutta la legislazione speciale successiva che aveva individuato numerosi casi di confisca obbligatoria di beni collegati a determinati reati, aveva sempre previsto che il presupposto fosse l'intervento di una sentenza di condanna.

La decisione conclude affermando il principio di diritto secondo il quale la confisca delle cose costituenti il prezzo del reato prevista dall'art. 240, comma 2, n. 1, c.p. non può essere disposta nel caso di estinzione del reato.

La stessa pronuncia, però, continuava sottoponendo a critica un'altro principio contenuto nella precedente pronuncia del 1993, osservando che vi erano molti casi nei quali il legislatore consentiva al giudice ampi poteri di accertamento del fatto nel caso di estinzione del reato, tra i quali ricordava il caso di pronuncia sull'azione civile, dell'art. 425, comma 4, c.p.p. e numerosi casi di legislazione speciale che prevedevano l'obbligatorietà della confisca anche in caso di estinzione del reato, per cui l'esercizio di tali poteri non poteva considerarsi anomalo.

Osservava che la Corte Costituzionale con la decisione n. 85 del 2008 aveva affermato che era possibile distinguere nelle sentenze di proscioglimento, tra quelle ampiamente liberatorie e quelle che, pur non applicando una pena, comportavano un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell'imputato; inoltre molte pronunce della Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, avevano avuto modo di affermare che esistevano ormai vari tipi di confisca per cui non era più possibile dare una definizione dogmatica unitaria.

Le Sezioni Unite concludevano però nel senso che tali riflessioni non consentivano di superare la lettera della norma e che al massimo potevano costituire uno spunto di riflessione per il legislatore.

Deve, inoltre, rilevarsi che la Prima Sezione Penale con la decisione del 4 dicembre 2008 n. 2453 aveva ritenuto di poter interpretare le osservazioni contenute nella parte finale della decisione delle Sezioni Unite sopra riportate nel senso che esisteva una possibilità per il giudice di merito di procedere ad accertamenti sulla responsabilità dell'imputato anche in presenza di una causa di estinzione del reato, soprattutto quando questa causa di estinzione era ad esempio

la prescrizione, allo scopo di poter utilizzare anche in questi casi la confisca al fine di contrastare vari fenomeni di criminalità; si era affermato cioè che l'accertamento del giudice poteva riguardare non solo le cose oggettivamente criminose per la loro intrinseca natura, ma anche quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico reato.

Tanto premesso il collegio rileva che nel caso di specie il collegamento con lo specifico reato previsto dall'art. 416 bis c.p. consente di ritenere i beni confiscati come pertinenti all'imputato Umina in quanto capo della associazione a delinquere di stampo mafioso in contestazione. Dalla sentenza conclusiva del relativo procedimento, emessa dalla Sez. II il 4 marzo 2008 n. 12456, emerge che Umina era considerato insieme a Dolce Domenico, suo consuocero, ai vertici del clan di Vicari ed ambedue risultavano responsabili non solo del delitto associativo ma anche dei tentativi di estorsione denunciati dalle persone offese; inoltre nel medesimo procedimento risultava coinvolto Dolce Giovanni, marito di una delle figlie di Umina, attuale ricorrente, anch'egli condannato in modo definitivo per concorso nei tentativi di estorsione aggravati dal metodo mafioso. Dalla stessa sentenza emergeva che Umina era stato già condannato in modo definitivo per associazione mafiosa commessa fino 7/2/83, tanto che richiedeva il ne bis in idem rispetto a tale nuova ipotesi di reato.

La giurisprudenza di legittimità ha anche affermato, con la decisione Sez. V 22 febbraio 1999 n. 949, rv. 213096, che appare corretta, se confortata da adeguata motivazione, la decisione del giudice di merito che, assolto un imputato per difetto di dolo dal delitto associativo, abbia disposto la confisca del denaro da lui detenuto, in quanto provento di attività illecita riferibile alla associazione.

Orbene nel caso di specie il denaro e i titoli trovati in possesso di Umina erano chiaramente riferibili ai proventi del delitto associativo, tanto che erano stati confiscati ai sensi dell'art. 416 bis, comma 7, c.p., ed erano stati confiscati nel corso dei due giudizi di merito; si era già accertato che non erano riferibili ad alcuna attività lecita e quindi avevano provenienza illecita dalle attività della associazione.

In linea generale deve affermarsi che sussiste nel nostro ordinamento un divieto di rimettere in circolazione denaro di pertinenza della criminalità organizzata, trattandosi di beni in sè illeciti, principio di cui è permeata tutta la legislazione specifica che mira ad impedire la libera circolazione di beni provenienti da attività mafiosa (misure di prevenzione, misure antiriciclaggio, misure di sicurezza patrimoniali) e sarebbe veramente singolare ritenere che fosse consentito alle eredi di un condannato per mafia, le quali in relazioni a quei beni mutuano

dal de cuius il titolo di detenzione, e quindi si trovano ad avere con quei beni lo stesso rapporto di legittimazione del padre, di usufruire del provento della sua attività illecita.

Ne discende che può ritenersi applicabile il principio di diritto più volte affermato dalla Suprema Corte secondo cui, se anche nel caso di specie la confisca non era ammissibile perchè la condanna non era divenuta definitiva per morte dell'imputato, il diritto alla restituzione non è consentito, visto che le due figlie richiedenti non hanno dimostrato, non solo il "favor possessionis", ma anche lo "ius possidendi" (Sez. I 10 giugno 2005 n. 22154, rv. 231666; Sez. I 13 febbraio 2008 n. 8997, rv. 239517; Sez. I 9 giugno 2009 n. 26475, rv. 244035).

Soccorrono in tal senso i principi di diritto contenuti nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 10372 del 18 ottobre 1995, rv. 202267,202269,202268), pronunciati in relazione alla fattispecie del diritto dello spacciatore ad ottenere la restituzione della somma costituente profitto del reato, qualora la somma non potesse essere confiscata per un divieto di legge, nel caso l'art. 445 c.p.p.

In primo luogo deve porsi il problema della sussistenza dell'interesse delle ricorrenti ad impugnare, ai sensi dell'art. 568, comma 4, c.p.p., visto che l'impugnazione è un rimedio a disposizione delle parti per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti e non di meri interessi di fatto e non può che concludersi che nel caso di specie, come più sopra dimostrato, le eredi, che subentrano nella medesima posizione del de cuius in relazione ai beni di cui chiedono la restituzione, non sono portatrici di un interesse giuridicamente tutelabile ad ottenere quel denaro e quei titoli provento dell'attività illecita dell'associazione a delinquere; ne consegue che, anche se la confisca disposta ai sensi dell'art. 416 bis, comma 7, c.p. non poteva essere disposta, mancando il requisito della condanna definitiva, quei beni comunque non possono tornare in circolazione e non possono essere restituiti alle medesime. L'accertamento dello ius possidendi rientra tra i compiti del giudice dell'esecuzione, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (vedi le sentenze sopra citate).

Poiché le stesse non hanno un interesse giuridicamente tutelabile ad ottenere la restituzione degli stessi, non possono vantare neppure un interesse alla regolarità formale delle decisioni dell'autorità giudiziaria e quindi ad ottenere la revoca della confisca, non potendo comunque richiedere la restituzione di quanto confiscato.

Le ricorrenti debbono essere condannate al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Roma 16 giugno 2010

Il Cons. est.
Paola Piraccini

Il Presidente

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA

- 1 LUG. 2010

IL CANCELLIERE
Stefania Fanella